

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1597)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1966

(V. Stampato n. 485)

d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, DE' COCCI, MERENDA, BERLOFFA, LAFORGIA, URSO, PUCCI Ernesto, SAMMARTINO, TAMBRONI e AGOSTA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 marzo 1966*

**Disposizioni sul riposo settimanale
degli addetti alla produzione e alla vendita del pane**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita di pane deve coincidere con la domenica ed in tale giorno deve essere osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane.

I prefetti, sentite le amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali del settore, potranno disporre che in determinati comuni la giornata di riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana.

Art. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 10.000 per ogni persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.